REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti e soprabiti tessuti per donna, della categoria di prodotti n. 15 (numero d'ordine 40.0150), originari della Tailandia, agli abiti interi per donna, della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari del Brasile, e ai pantaloni a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Malaysia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dai paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i cappotti e soprabiti tessuti per donna, della categoria di prodotti n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari della Tailandia, gli abiti interi per donna, della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari del Brasile, e i pantaloni a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Malaysia, il massimale è fissato rispettivamente a 216 000, 376 000 e 104 000 pezzi ; che, alla data del 23 giugno 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari rispettivamente : per la categoria n. 15 della Tailandia, per la categoria n. 26 del Brasile e per la categoria n. 28 della Malaysia, beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi rispettivamente della Tailandia per la categoria 15, del Brasile per la categoria n. 26 e della Malaysia per la categoria n. 28,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 15 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari rispettivamente della Tailandia per la categoria n. 15, del Brasile per la categoria n. 26 e della Malaysia per la categoria n. 28 :

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0150	15 (1 000 pezzi)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Tailandia

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Brasile
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 00 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Malaysia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione